

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27286/2026
Roma, lì, 20/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 270/2026
PAOLA MASI		UP - 08/04/2026
GIOVANBATTISTA TONA	- Relatore -	R.G.N. 40653/2025
VINCENZO GALATI		
TERESA GRIECO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] è stato rinviato a giudizio con l'accusa del reato di cui agli artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, cod. pen.; gli veniva contestato che il 19/10/2022, dopo che la madre [REDACTED] lo aveva aggredito in casa mentre dormiva disteso sul letto colpendolo alla testa con la punta di uno schiaccianoci e alla mammella con un coltello avente lama di circa 20 cm, si era alzato dal letto, aveva intrapreso una colluttazione con lei e poi, dopo averle sfilato il coltello, invece di allontanarsi dall'abitazione e di chiedere aiuto, l'aveva colpita con 34 fendenti che la raggiungevano in plurime parti del corpo e ne provocavano la morte.

La Corte di assise di Chieti, con sentenza in data 30/09/2024, lo aveva

Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 741e9f6f4f4c53be
Firmato Da: GIOVANBATTISTA TONA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f0015f1d8e1ec47



dichiarato colpevole di tale reato e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con le sanzioni accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei danni cagionali alle parti civili costituite.

La Corte di assise di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19/06/2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e aveva riconosciuto in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. in regime di equivalenza sull'aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 1, cod. pen., rideterminando la pena in anni ventiquattro di reclusione.

I giudici di appello hanno, pertanto, accolto la censura relativa al mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado dell'attenuante della provocazione.

Hanno tuttavia respinto le altre censure.

Con riguardo alla causa di giustificazione della legittima difesa, la Corte di assise di appello di L'Aquila ha evidenziato che l'imputato, dopo essere stato colpito da una prima coltellata al torace, aveva prontamente reagito cercando di sottrarre l'arma alla madre, era stato colpito durante la colluttazione su una coscia e si era ferito alla mano con la lama. Poi però era riuscito ad afferrare il coltello per il manico e da quel momento era cessata l'attualità del pericolo; sicchè tutte le condotte offensive seguite a quel momento, quando la madre non aveva più alcuna possibilità di portare avanti l'aggressione violenta, non potevano essere ricondotte ai presupposti di cui all'art. 52 cod. pen.

Era stato, di conseguenza, pure escluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

Corretta era stata ritenuta anche la qualificazione dell'omicidio, respingendo la richiesta di ravvisarvi l'elemento psicologico della preterintenzione, in considerazione delle modalità della condotta, caratterizzata dalla reiterazione di plurimi micidiali fendenti su diverse parti vitali del corpo della vittima.

Ne era così conseguito anche il giudizio di infondatezza della richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., poiché il delitto di omicidio volontario aggravato è punito con la pena dell'ergastolo, sicché, anche in ragione della mancata riqualificazione del delitto contestato, ai sensi del comma 6-ter del citato art. 442, restava preclusa l'ammissibilità del rito alternativo e, conseguentemente, il beneficio della riduzione della pena.

Quanto al vizio parziale di mente, veniva ribadito che le conclusioni del perito dott. [REDACTED] anche se confrontate con quelle del consulente di parte, dott. [REDACTED] risultavano ben più convincenti laddove concludevano che, pur in presenza di un livello intellettuale border line, l'imputato non poteva dirsi al momento del fatto significativamente compromesso nella sua capacità di intendere e di volere.

Veniva infine confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.



2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di L'Aquila, sopra riportata, è stato proposto ricorso dal difensore di [REDACTED] che ha articolato sei motivi.

2.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

La Corte territoriale aveva valorizzato il solo dato del passaggio dell'arma nelle mani dell'imputato, così travisando la prova.

Non aveva tenuto conto, in particolare, degli elementi acquisiti nella loro globalità; era difatti emerso che [REDACTED] era sotto l'effetto di cocaina, aveva chiuso a chiave la sorella disabile dell'imputato in un'altra stanza e poi aveva aggredito il figlio [REDACTED] approfittando del fatto che stava dormendo sotto l'effetto di tranquillanti che gli venivano prescritti regolarmente, piantandogli un coltello sul petto. Né aveva tenuto conto delle caratteristiche fisiche e psichiche dell'imputato e del comportamento che poteva in lui derivare dal rendersi conto al risveglio della proditoria aggressione potenzialmente letale che si stava consumando a suo carico.

Non era stata valutata la sequenzialità e la rapidità dei colpi che avevano caratterizzato la sua reazione, né si era tenuto conto della ricostruzione dei fatti come percepiti dall'imputato nel suo primo interrogatorio, dal quale emergeva che il coltello sottratto alla madre egli pensava di portarlo con sé e di usarlo perché temeva di essere aggredito ancora.

Pertanto, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio circa la sua sussistenza, la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. doveva essere riconosciuta.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 55 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

Dalle considerazioni svolte con il primo motivo conseguiva l'insufficienza della motivazione sulla sussistenza dell'eccesso colposo, escluso in ragione dell'asserita assenza dei presupposti per configurare anche solo in astratto la legittima difesa.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 e 584 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata non aveva motivato adeguatamente sulla censura di merito riguardo l'assenza di prove degli asseriti motivi di lucro che avrebbero sorretto l'azione delittuosa connessa alle continue ed asfissianti richieste di



denaro che [REDACTED] indirizzava alla madre al fine di soddisfare le proprie esigenze di carattere essenzialmente ludico o voluttuario e riguardo l'assenza di una qualsivoglia volontà omicida dell'imputato. La Corte territoriale aveva svolto considerazioni del tutto generiche, correlandole esclusivamente al numero dei colpi inferti alla madre.

2.4. Con il quarto motivo si censura violazione dell'art. 89 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

La Corte territoriale non aveva preso in adeguata considerazione gli esiti degli accertamenti medico-psichiatrici e le deduzioni contenute nell'atto di appello, che non miravano semplicemente a mettere in discussione la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ma semmai a valutare nel loro complesso le condizioni fisiche e psichiche che avevano accompagnato l'esecuzione della condotta dagli effetti omicidiari; andava valutato il ragionevole dubbio che un soggetto, come [REDACTED] le cui risorse intellettive si collocano ai limiti inferiori della norma con funzionamento cognitivo gravemente compromesso e gravi difficoltà nel ragionamento e nelle abilità di "problem solving", non potesse comprendere che la sua reazione era sproporzionata.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

Non erano stati valutati nel loro complesso gli elementi acquisiti anche favorevoli all'imputato ed era stato erroneamente svalutato il suo comportamento successivo al delitto, quando egli aveva chiamato i soccorsi, preoccupato per le conseguenze dell'accaduto.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione degli artt. 69 e 62 n. 2) cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

Il giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee era sintetico e contraddittorio, mentre la riconosciuta attenuante presenta profili indicativi della sua prevalenza sull'aggravante.

3. Il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito nei motivi del proprio ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso specificati.



2. Con il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessione meritano congiunta trattazione, la difesa lamenta che i giudici di merito non abbiano compiutamente valutato gli elementi che delineavano i presupposti della causa di giustificazione della legittima di difesa, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., o in subordine dell'eccesso colposo, di cui all'art. 55 cod. pen., visto che l'azione omicidiaria eseguita dall'imputato seguiva ad un'aggressione della vittima che aveva tentato a sua volta di colpirlo mortalmente mentre stava dormendo sotto l'effetto di farmaci.

Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione» (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, *Matin*, Rv. 286931 - 02; così già Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, *Perrone*, Rv. 273401 - 01).

E tuttavia, pur nell'ambito della valutazione del caso concreto, rimane fermo il principio secondo il quale è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione; e in base a questo principio la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta di un imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto. (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, *Cali'*, Rv. 272080 - 01)

La valutazione svolta per il caso di specie nella motivazione della sentenza impugnata appare pienamente conforme a questi principi.

E difatti, come evidenziato dai giudici di merito, per quanto si possa ritenere che l'azione dell'imputato sia stata posta in essere sotto l'effetto del timore di essere nuovamente aggredito, la reazione reiterata e prolungata, articolatasi infliggendo ben 34 colpi sulla vittima, dopo che la stessa aveva perso il controllo degli strumenti di offesa con i quali aveva cercato di aggredirlo e quando all'imputato sarebbe stato consentito agire diversamente mediante allontanamento dal luogo e dall'assalitrice, nonchè richiesta di aiuto e di intervento delle forze dell'ordine, si è proiettata ben oltre il momento in cui il pericolo si era oggettivamente manifestato e aveva potuto essere



soggettivamente percepito come imminente o attuale.

Un numero così elevato di gesti offensivi reiterati è stato congruamente valutato come eccessivo perché si possa ragionevolmente affermare che il pericolo sia rimasto attuale anche nella sola rappresentazione putativa dell'imputato che non ha arrestato il suo comportamento insistentemente lesivo.

E a ciò si aggiunga che il numero dei fendenti in sé travalica ogni plausibile misura di proporzione rispetto all'azione subita dall'imputato.

In casi non privi di analogie con quello in esame è stato escluso l'eccesso colposo, che già non sarebbe configurabile quando mancano i presupposti della scriminante della legittima difesa, e in particolare quello della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di, Rv. 279344 - 02).

E così, ad esempio, in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato solo un pugno al volto facendolo cadere a terra, i giudici di legittimità hanno ritenuto inconfigurabile l'eccesso colposo; una reazione differita, ripetuta e più intensa nelle potenzialità offensiva ad una condotta illecita frattanto esauritasi non è stata ritenuta in alcun modo assimilabile alla fattispecie descritta dall'art. 55 cod. pen., per la quale si richiede che l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno, Rv. 285373 - 01).

Pertanto, il primo e il secondo motivo non meritano accoglimento.

3. Inammissibile è il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 43 e 584 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

La censura si articola in una mera enunciazione di un diverso esito decisorio, ma non argomentata, secondo la quale – nell'ordine – non vi sarebbero elementi probatori dimostrativi della volontà dell'imputato di uccidere la madre, non sarebbe stata indicata la massima di esperienza utile a legare la dinamica della condotta a tale volontà e, infine, il movente economico valorizzato dalla Corte di assise sarebbe indimostrato; nella sua apoditticità essa si risolve in una mera protesta su valutazioni di merito, svolte con percorso logico conforme nei due precedenti gradi, e non segnala alcuna frattura nel tessuto



argomentativo che le sorregge.

4. Il quarto motivo, che denuncia erronea applicazione dell'art. 89 cod. pen., lamenta che i giudici di merito si siano limitati ad argomentare sull'insussistenza di una condizione di incapacità parziale di intendere e di volere e non abbiano tenuto conto degli elementi dimostrativi dell'incapacità di comprendere contesto e situazione dell'occorso, con tutte le conseguenti refluenze sull'elemento psicologico.

Anche tale censura è ampiamente rivalutativa. La sentenza impugnata contiene uno scrutinio completo di tutti i profili patologici della personalità dell'imputato alle pagine 28 e seguenti alle quali si rinvia; e attraverso precisi indicatori medico legali, offerti dalla prova scientifica acquisita, ha escluso che il deficit cognitivo diagnosticato all'imputato potesse alterare il suo stato di coscienza e che potesse provocare una anche solo parziale incapacità di controllare i propri agiti, visto che egli era immune da interpretazioni abnormi della realtà e da allucinazioni ed era stato in grado di ricordare la sequenza degli eventi interpretando e spiegando le sue reazioni, non come perdita di controllo, ma come azioni coscientemente decise per difendersi.

5. Il quinto e il sesto motivo sono connessi, perché riguardano il trattamento sanzionatorio e involgono l'uno, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e l'altro, il bilanciamento della già concessa attenuante della provocazione con la ritenuta aggravante.

Va, anzitutto, rilevato che è fondata la doglianza relativa al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen.

La statuizione dei giudici di merito si basa soprattutto sui precedenti penali per reati contro la persona, rilevabili dal certificato penale dell'imputato, in realtà assai risalenti, e sulla svalutazione della sua confessione, considerata conseguente ad una scelta obbligata e non sostenuta da effettivo atteggiamento resipiscente. A ciò si aggiunge il riferimento all'assenza di altri elementi positivi di valutazione.

Tuttavia, tale percorso giustificativo della decisione confligge con la complessiva ricostruzione dei fatti, condivisa dai giudici di merito. In base ad essa, l'imputato era stato a sua volta vittima – fino a che non aveva reagito – della predisposizione di un piano omicidiario da parte della madre, che aveva approfittato della sua condizione di momentaneo assopimento, derivante anche dall'assunzione di farmaci, per colpirlo con un'arma da taglio in zona vitale.

La sentenza di secondo grado ha poi escluso, sulla base di massime di comune esperienza, che l'azione violenta dell'imputato derivasse dalla volontà di



approfittare della situazione per dare sfogo alle prepotenze e alla propria aggressività verso la madre e per questo ha riconosciuto l'attenuante della provocazione, sottolineando il nesso di causalità psicologica tra la condotta della vittima e la reazione, pur feroce ed evidentemente sproporzionata dello stesso imputato.

Pertanto, del tutto illogico appare il richiamo ai precedenti penali per lesioni e minacce risalenti a non oltre il 2018 (quindi ben quattro anni prima del fatto) per sostenere un giudizio attuale di personalità incline alla violenza da legare all'efferatezza della condotta, senza nemmeno tener conto dello stato emotivo che il comportamento della vittima aveva determinato con la situazione dalla quale era scaturita l'azione letale.

In questo contesto argomentativo, illogico appare anche il giudizio negativo sulla condotta post delictum dell'imputato e su quella tenuta davanti all'autorità giudiziaria, basato esclusivamente sul fatto che egli aveva inteso ripetutamente sottolineare di essere stato aggredito, circostanza da ritenersi del tutto neutra, visto che tale insistenza derivava dalla volontà di rappresentare fatti veri e non di coprire le proprie pur evidenti responsabilità con mistificazioni.

La giurisprudenza ha ritenuto sempre necessario verificare le condizioni emotive in cui versa chi commette un reato, quando sono caratterizzate da peculiarità specifiche, o addirittura da profili eccezionali, tali da determinare uno stato di profonda angoscia e di agitazione, perché esse, «pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale» (Sez. 1, n. 27115 del 30/05/2024, D., Rv. 286606 - 01).

Occorre, pertanto, sulla base di questi criteri direttivi, procedere ad una nuova valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. in favore dell'imputato, del tutto libera nell'esito.

Ove gli elementi non compiutamente esaminati, inducano il giudice di merito a riconoscere il beneficio, dovrà essere effettuato il conseguente nuovo bilanciamento con le ritenute aggravanti, di cui si duole il ricorrente nel sesto motivo.

Ove gli elementi non valutati, a seguito di nuovo giudizio, non vengano ritenuti idonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., occorrerà, comunque, verificare se in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. essi possano incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento, come formulato dalla Corte territoriale.

6. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo



giudizio limitatamente ai punti indicati nel superiore paragrafo 5, mentre nel resto il ricorso deve essere respinto.

Per la materia trattata ricorrono i presupposti dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di assise di appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 08/04/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANBATTISTA TONA

Il Presidente
MONICA BONI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

